

REA N. 260856 M. SUPERTI S.R.L. – Provvedimento disciplinare attività di mediazione per mancata dimostrazione della copertura assicurativa RC professionale annualità pregresse a seguito della verifica dinamica della permanenza dei requisiti

LA DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare attività di mediazione per mancata dimostrazione della copertura assicurativa professionale annualità pregresse, di cui si trasmette copia in allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. n. 1), nei confronti dell'impresa M. SUPERTI S.R.L. REA 260856, C.F. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Mantova 02532870207, esercente l'attività di agente di affari in mediazione di bestiame;
- CONSTATATO che la suddetta comunicazione con la quale è stato chiesto di documentare le polizze assicurative per l'attività di mediazione per i periodi di scopertura dal 01/01/2019 al 31/12/2019, dal 01/01/2020 al 31/12/2020, dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e così per complessivi 48 mesi, di cui al protocollo n. 2913/U del 2 febbraio 2024, è stata spedita al domicilio digitale/pec dell'impresa risultante dall'archivio di questo registro come m.supertisrl@arubapec.it, regolarmente consegnata in pari data;
- DATO ATTO che l'impresa il 1° marzo 2024, con prot. n. 6373/E, ha risposto a questa Camera di Commercio con trasmissione della seguente documentazione:
 - 1. certificati di adesione dell'impresa alla polizza nazionale F.I.M.A.A. Allianz n. 68531000 per gli anni 2018, 2019 e n. 502088818 per l'anno 2024;
 - 2. polizza Coverys International n. CIIC000654-00 validità dal 26/02/2024 al 26/02/2025 con clausola di retroattività di cinque anni rischio assicurato agente di affari in mediazione di bestiame:
 - 3. copia della polizza nazionale F.I.M.A.A.- Allianz 68531000 con validità dal 01/01/2021 al 01/01/2023



- 4. copia della polizza nazionale F.I.M.A.A.- Allianz 502088818 con validità dal 01/01/2023 al 01/01/2025
- VERIFICATA in dettaglio la suddetta documentazione dove risulta che solo il certificato di adesione per l'anno 2019 è utile a dimostrare la regolare copertura dell'annualità 2019, così come la nuova polizza Coverys International risulta valida per beneficiare dell'attenuante dei giorni di sospensione grazie alla presenza della clausola di retroattività quinquennale, mentre gli altri documenti non apportano alcun beneficio all'istruttoria poiché:
 - le copie delle polizze F.I.M.A.A. Allianz n. 68531000 e n. 5028088818 con durata dal 01/01/2021 al 01/01/2025 riguardano i contratti nazionali mentre l'impresa è tenuta a dimostrare con attestazione o con quietanza la propria adesione annuale a tali assicurazioni;
 - il certificato di adesione per l'anno 2018 non è pertinente perché riferito ad annualità non verificata dalla campagna di revisione 2023;
- ESAMINATO quindi il fascicolo prodotto risulta ad oggi confermata la mancata dimostrazione della copertura assicurativa intestata all'impresa in argomento per i restanti anni 2020, 2021 e 2022, come già comunicato e motivato, con lettera protocollo n. 8674/U del 25/03/2024, in riposta alla memoria ricevuta il 1° marzo 2024;
- RICORDATO che ai sensi del combinato disposto dall'articolo 3, comma 5 bis, Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e dall'articolo 18 Decreto Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990, n. 452 l'agente d'affari in mediazione è tenuto a prestare idonea garanzia assicurativa, a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, derivanti dall'attività di agenzia svolta da parte dell'impresa iscritta e dai propri preposti o soggetti o dipendenti che operano per conto dell'impresa stessa. La copertura assicurativa deve essere stata costituita e regolarmente rinnovata per tutta la durata di svolgimento dell'attività di mediatore; eventuali scoperture costituiscono cause di irregolarità soggette alla sanzione disciplinare della sospensione dell'attività;
- ATTESO che sul tema il vigilante Ministero delle Imprese e del Made in Italy è intervenuto
 - già con Lettera Circolare 27 marzo 2002, n. 503649, fornendo chiarimenti operativi alle Camere di commercio circa l'acquisizione delle polizze assicurative nell'ambito



- della revisione periodica (allora fissata dall'art. 3, punto 6 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452) ora revisione dinamica ex art. 7 D.M. 26 ottobre 2011;
- più di recente con propria Circolare n. 3705/C del 21 maggio 2018, chiarendo nuovamente che la violazione del predetto obbligo di copertura assicurativa, da parte di tutte e quattro le tipologie di agenti di affari in mediazione, rappresenta la mancanza di un requisito obbligatorio allo svolgimento dell'attività;
- RITENUTO quindi che ricorrano tutti i presupposti formali e sostanziali per irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività di agente d'affari in mediazione merceologica nei confronti dell'impresa M. SUPERTI S.R.L. per la mancata dimostrazione della regolare copertura assicurativa RC professionale per complessivi 36 mesi a seguito dei controlli a campione effettuati in occasione della presentazione della pratica di revisione dinamica PROT. RI/PRA/52734 del 06/11/2023;

- RICHIAMATI

- la Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e il D.M. 21 dicembre 1990 n. 452 che affidano alle Camere di commercio l'attività di vigilanza sia sul corretto esercizio dell'attività da parte di mediatori iscritti sia sul presunto esercizio abusivo dell'attività da parte di soggetti non iscritti;
- il Decreto Legislativo. 26 marzo 2010 n. 59, art. 73, comma 6, che prevede che i richiami al ruolo contenuti nelle suddette disposizioni si intendano riferiti alle iscrizioni previste nel R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche e amministrative);
- il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2011, nello specifico l'articolo 9 sui provvedimenti sanzionatori, che nulla ha innovato in materia di vigilanza sul corretto esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione;
- la Deliberazione n. 32 del 29 marzo 2012 con cui la Giunta camerale ha determinato di riconoscere al dirigente camerale dell'area anagrafica la competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti al ruolo ordinario degli agenti d'affari in mediazione, secondo quanto disposto dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 165/2011;

- l'articolo 9 delle Linee Guida sul procedimento disciplinare per agenti di affari in mediazione – Criteri ordinari per l'applicazione delle sanzioni - formalizzate con Delibera di Giunta della Camera di commercio di Mantova n. 82 del 10 settembre 2020;
- APPLICATI i criteri di cui al richiamato articolo 9 che comporterebbero n. 60 giorni di sospensione così calcolati:
 - n. 20 giorni di sospensione per la prima annualità completa di scopertura (anno 2020),
 - n. 20 giorni di sospensione per la seconda annualità completa di scopertura (anno 2021),
 - n. 20 giorni di sospensione per la terza annualità completa di scopertura (anno 2022);
- APPLICATA l'attenuante della clausola di retroattività con riduzione della sospensione a 8 giorni per ogni anno complessivamente scoperto e così pari a 24 giorni complessivi;

DETERMINA

relativamente all'impresa M. SUPERTI S.R.L. (c.f. e numero d'iscrizione 02532870207 – REA 260856), con sede in Solferino (MN) Piazza Castello 7, domicilio digitale/pec m.supertisrl@arubapec.it,

- a) la SOSPENSIONE d'ufficio dell'attività di agente di affari in mediazione merceologico per numero giorni 24 (ventiquattro);
- l'ESECUZIONE della sospensione dell'attività soltanto dopo l'avvenuto decorso dei termini per l'eventuale impugnativa - con effetto sospensivo - del presente provvedimento alla competente Direzione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- c) la COMUNICAZIONE all'impresa e alla competente Polizia Locale dell'esatto periodo di sospensione all'esercizio dell'attività mediatizia (solo successivamente alla decorrenza dei termini sopra esposti ossia dopo la definitività del presente atto);
- d) la PUBBLICAZIONE d'ufficio del periodo di sospensione dell'attività e dell'estratto di questo provvedimento nella posizione R.E.A dell'impresa in base a quanto



espressamente previsto dall'art. 9, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2011;

e) l'AFFISSIONE della presente determinazione all'Albo camerale, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 452/90;

INFORMA

che, dopo la definitività del presente atto, questo registro comunicherà d'ufficio la sospensione dell'attività al SUAP competente per permettere le ordinarie attività di vigilanza;

AVVERTE

il richiedente che contro il presente provvedimento può ricorrere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dal suo ricevimento, avvisando per iscritto il registro delle imprese di Mantova dell'eventuale ricorso presentato.

(Ricorso gerarchico in base al combinato disposto dell'art. 73, comma 6, del Decreto Legislativo n. 59/2010 e dell'art. 11, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248).

Allegato n.1 lettera di avvio del procedimento

LA DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

(Dott.ssa Elena Spagna)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono stati conferiti e per comunicazioni relative al procedimento stesso. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'informativa completa è pubblicata sul sito www.mn.camcom.gov.it

Ufficio competente: Ufficio gestione del back office - Servizio Registro delle Imprese

Sede operativa: Largo di Porta Pradella 1 – 46100 Mantova

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Spagna

Termini del procedimento e titolare del potere sostitutivo: consulta le <u>Linee guida - procedure d'ufficio</u>
Per informazioni e accesso agli atti: Sportello virtuale – servizi on line dal sito <u>www.mn.camcom.gov.it</u>

Il presente atto, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell'originale informatico, predisposto e conservato dalla Camera di commercio di Mantova in conformità alle Linee Guida AGID 2020 e s.m.i.

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura - Sede centrale Via P.F. Calvi, 28 – 46100 Mantova P.Iva 00402430201 – Sito web www.mn.camcom.gov.it - Pec cciaa@mn.legalmail.camcom.it